

(N. 2531)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 luglio 1952*  
(V. Stampato N. **520-186**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 LUGLIO 1952

---

**Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania**

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2. — È sostituito dal seguente:*

« Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, già di competenza dell'ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici presso il quale viene a tal fine istituito, per funzionare fino al 31 ottobre 1952, un ufficio stralcio opere pubbliche Albania. Il Ministero stesso provvederà alle liquidazioni, eventualmente ancora occorrenti dopo tale

data, a mezzo della Direzione generale degli affari generali e del personale ».

*Art. 3. — L'ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« Il capo dell'ufficio stralcio di cui al precedente articolo 2, ovvero altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al VI, membro.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'ufficio stralcio opere pubbliche Albania, ovvero da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al IX ».

*p. Il Presidente della Camera dei deputati*

TARGETTI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

3 SETTEMBRE 1947, N. 1030.

*Liquidazione della gestione delle opere pubbliche  
in Albania.*

## Art. 1.

L'Ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 18 ottobre 1942, n. 1351, è soppresso.

## Art. 2.

Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, già di competenza dell'Ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici, presso il quale viene a tal fine istituito un Ufficio stralcio opere pubbliche Albania.

## Art. 3.

Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legge 9 novembre 1939, n. 1752, sono sostituite da un'unica Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, e così composta:

- un consigliere di Stato, presidente;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;
- tre rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici scelti tra i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membri;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri, membro;
- un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;
- un rappresentante della Corte dei conti, membro;
- un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, membro;
- il capo dell'Ufficio stralcio di cui al precedente art. 2, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio stralcio opere pubbliche Albania, di grado non inferiore al 9°.

Il Ministro per i lavori pubblici può chiamare a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, esperti sia nel campo tecnico sia nel campo amministrativo e giuridico.

## Art. 4.

La liquidazione dei crediti per forniture, prestazioni e lavori pubblici in Albania, compresi quelli riferentisi ai lavori non ultimati o non collaudati o la cui documentazione non sia stata completata per cause inerenti agli avvenimenti bellici, nonché quelli dipendenti da riserve o da revisione di prezzi, sarà effettuata con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici su i fondi a sua disposizione previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 3.

## Art. 5.

I contratti per forniture, prestazioni e lavori in Albania sono dichiarati risolti all'ultima data di esecuzione che risulti da documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione, salvo alla controparte di documentarne la continuazione dopo tale data.

In nessun caso tuttavia i contratti per forniture, prestazioni e lavori in Albania possono essere dichiarati risolti dopo l'8 settembre 1943.

In dipendenza della risoluzione dei contratti, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere soltanto l'importo delle forniture, prestazioni e lavori eseguiti fino alla data della risoluzione, con esclusione del compenso di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli altri compensi previsti dalla legge 28 novembre 1940, n. 1772.

## Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici, previo il parere della Commissione di cui al precedente articolo 3, può disporre la restituzione delle cauzioni costituite per forniture, prestazioni e lavori.

Art. 7.

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e le imprese saranno deferite ad un collegio arbitrale a norma dell'articolo 42 e seguenti del Capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici,

approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.